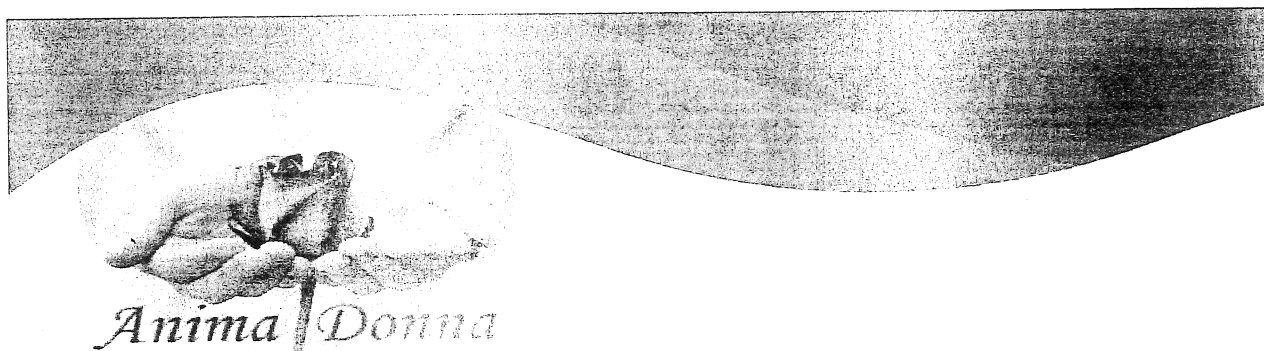




"Anima Donna" odv

Via della Giuliana, 80

00195 ROMA

segreteria nazionale.animadonna@gmail.com

Tel 340 0717048

associazioneanimadonna@gmail.com

Tel 351 7359989

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINATA

"ANIMA DONNA" odv

Il giorno 20, del mese di GIUGNO, dell'anno 2022, alle ore 10,00, con modalità di collegamento da remoto, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Anima Donna" odv, per discutere e deliberare sul sottospecificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Preavviso di rigetto dell'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S, come da allegata nota datata 16/06/2022, indirizzata alla Presidente ed all'ufficio della segreteria nazionale dell'Associazione. Adeguamento dello Statuto e dell'Atto Costitutivo all'art. 5, n. 1, D.Lgs N. 117/2017;
2. lettura delle modifiche apportate di cui al n. 1 del presente o.d.g., sua approvazione dall'assemblea dei soci.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Attisano Maria Ornella;

Beccaccioli Simona;

Bruzzesi Fabiola;

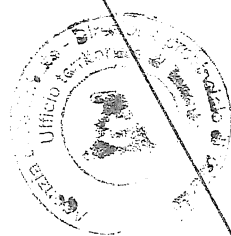
Celestino Mariagrazia;

Agencia
Contrasto
Direzione Provinciale Taranto
Ufficio Sanitario Taranto

AN. P. n. 1072

Registrato il 18 LUG. 2022

UFFICIO
CINQUE QUARTO
firma su delega del Direttore Provinciale



Fiorelli Antonella;
Lima Giancarlo;
Monteleone Sarina;
Raco Daniela;
Rinauro Francesca;
Veccia Rosa;
Villa Lucia Carlotta.

L'Assemblea dei soci è presieduta dalla Presidente dell'Associazione, Avv. Simona Beccaccioli, Segretario e verbalizzante Avv. Maria Ornella Attisano.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea ed il numero legale per deliberare in via straordinaria con la presenza di oltre un terzo dei soci aventi diritto di voto, dichiara l'Assemblea dell'associazione "Anima Donna" validamente costituita. Il Presidente comunica all'Assemblea che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario procedere con la modifica dell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione. Occorre, aggiunge, pertanto che l'Assemblea straordinaria dei soci esamini ed approvi la modifica del citato **articolo 2 dello Statuto**, recante "finalità e attività istituzionali". Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiedendo al Segretario di illustrare le ragioni per le quali si rende opportuno procedere con l'adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs N. 117/2017, art. 1, n. 1, lettere a)-z), di cui ai nn. 1 e 2 dell'ordine del giorno, ed invita quindi i soci a deliberare sulle modifiche statutarie, consentendo a ciascuno di essi di intervenire nel merito.

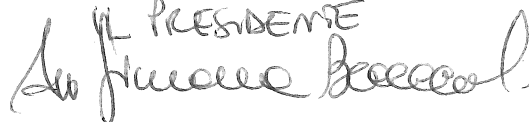
Conclusa la discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno.

L'assemblea ha approvato all'unanimità la modifica dell'art. 2 dello Statuto per consentire l'adeguamento al D.Lgs. N. 117/2017 e chiede alla Segretaria Nazionale dell'Associazione di provvedere a registrare agli atti dell'Associazione Anima Donna l'avvenuta modifica dello Statuto alla data odierna, addì il giorno 20 del mese di Giugno dell'anno 2022. La Presidente adempirà agli obblighi di registrazione delle modifiche statutarie presso l'Agenzia delle Entrate ed ad inviare quanto richiesto al Ministero di competenza ed il Tesoriere adempirà al pagamento dalla cassa dell'associazione degli importi di registrazione dovuti per l'adeguamento dello statuto.

Il Presidente alle ore 11,30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, discussi ed approvati i punti 1 e 2 senza che nessuno dei presenti abbia opposto alcuna obiezione, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE


STATUTO

"ANIMA DONNA" - ODV

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

ART. 1

E' costituita, ai sensi del decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, Legge 266/1991 L.R. n. 33 del 2012 e D.Lgs. 117/2017 quale Ente del Terzo settore, una Associazione socio – culturale denominata "Anima Donna" ODV" in Roma alla Via della Giuliana n. 80;

L'Associazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ODV";

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, non può distribuire in alcun modo direttamente ed indirettamente – utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima categoria o del medesimo progetto. L'Associazione ha inoltre la facoltà di distribuire compensi, premi o comunque somme giustificate dallo scopo sociale;

L'Associazione è aconfessionale ed apolitica.

ART. 2

FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

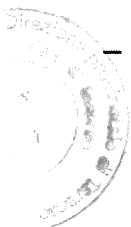
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di interesse sociale, assumendo iniziative atte a focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, gli abusi, le violenze ed offrendo sostegno, assistenza e tutela alle vittime di discriminazioni, abusi, violenze, anche svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali avendo anche la possibilità di costituire comitati scientifici, nonché finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale senza scopo di lucro, fra quelle previste alle lettere a)-z) del n. 1 dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017** con particolare riguardo a:

- interventi servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 4 del 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, conformemente alla lettera a) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

Giulio Altano

Francesco Recanat

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, conformemente alla lettera d) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche a carattere editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 n. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, conformemente alla lettera i) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, conformemente alla lettera l) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, conformemente alla lettera n) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. Recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 6 giugno 2016, n. 106, conformemente alla lettera p) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- alloggio sociale, ai sensi del D.M. Delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, conformemente alla lettera q) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, conformemente alla lettera r) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato D.Lgs. n. 117/2017, conformemente alla lettera u) n. 1 dello stesso articolo 5;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, conformemente alla lettera v) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di reciproco aiuto, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8



Andele Quirone

Giuseppe Dececal

marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, conformemente alla lettera w) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, conformemente alla lettera x) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, conformemente alla lettera y) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, conformemente alla lettera z) del citato n. 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si propone altresì di promuovere l'accoglimento di minori in stato di abbandono e di semi-abbandono permanente in contesti favorevoli per la loro crescita serena, istruzione e per la creazione di stabili relazioni affettive ai quali presta consulenza per l'ascolto, la mediazione familiare e penale minorile, la prevenzione e la risoluzione di problematiche aventi natura relazionale, psicologica, bioetica o ricadenti in altro settore sanitario e giuridico nonché nel settore delle disabilità.

L'Associazione intende, altresì, focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle discriminazioni, gli abusi, le violenze ed offre sostegno, assistenza e tutela alle vittime di disparità, abusi, violenze, anche svolgendo, direttamente o indirettamente, attività di raccolta fondi e finanziamenti, a sostegno delle proprie finalità istituzionali, finanche avvalendosi di propri comitati scientifici.

L'Associazione si propone con le figure professionali di cui dispone ed anche avvalendosi di altri organismi e professionisti specializzati e qualificati, con i quali intende sottoscrivere specifiche dichiarazioni di intenti, di prestare la propria consulenza ai Comuni, agli istituti scolastici, alle ASP, ai Tribunali per i minorenni, ai Tribunali Ordinari (sezioni civili, penali e amministrative), agli Uffici dei Giudici Tutelari ed alle Procure Minorili ed Ordinarie e per tale fine promuove l'inserimento di figure professionali altamente qualificate con le quali opera stabilmente negli elenchi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti presso i predetti uffici Giudiziari, ai quali mette a disposizione per l'espletamento della prestazione professionale risorse umane, mezzi, luoghi e macchinari di lavoro. Stimola e promuove azioni sul territorio a tutela della violenza di genere e delle disabilità, così come a tutela della famiglia, prevenendo e contrastando qualunque fenomeno e manifestazione di disagio personale e di devianza sociale, quali cyberbullismo e bullismo, condotte criminali isolate ed abituali, ed ogni forma di abuso e violenza anche dipendenti da alcool e stupefacenti o da altra forma di dipendenza patologica, anche attraverso attività scientifica di informazione sui fenomeni causa di criticità sociale, o sponsorizzando iniziative di terzi o con propri corsi di formazione professionale accreditati presso la Regione, il SSN o Provinciale ed il MIUR, dall'UE sia in collaborazione con gli

Quella Attiva
Francesca Baccalà

Organi della Prefettura o della Polizia di Stato sia con altri enti, centri di ascolto, istituzioni scolastiche, associazioni culturali e di volontariato, cooperative sociali attraverso stage, attività convegnistiche anche con il patrocinio di enti territoriali, di altri enti ed apparati istituzionali pubblici, di altri consultori familiari statali e privati, di enti privati od associazioni culturali, di ordini professionali di agenzie pubbliche e private, istituzioni scolastiche statali e parificate, di associazioni territoriali o nazionali del terzo settore del volontariato, di organizzazioni non governative impegnate a livello umanitario globale.

In particolare, l'associazione svolge la propria attività nei seguenti settori:

- tutela dei diritti civili;
- assistenza sociale;
- beneficenza.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse dalle sopra citate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o consequenziali e comunque in via non prevalente;

L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuare, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio di ricerca e di informazione e sperimentazione nel settore delle politiche di solidarietà sociale, per sostenere il ruolo della presente associazione nell'ambito del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 33 del 2012 e nel pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 117/2017, nonché partecipare con i propri progetti ed iniziative, anche in ambito telematico, alle attività ed alle politiche per la coesione sociale, alla qualità della vita ed alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.

Potrà organizzare occasionalmente, entro i limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche e private di fondi anche in coincidenza con celebrazioni e campagne di sensibilizzazione nazionali o della comunità internazionale.

Il presente articolo n. 2 dello Statuto sostituisce integralmente il precedente articolo 2 che deve intendersi come sopra sostituito e modificato.

L'art. 2 dello Statuto così come modificato è parte integrante dell'Atto Costitutivo.

Anche l'art. 2 dell'Atto Costitutivo dell'Associazione deve intendersi sostituito dal presente articolo 2 a far data dal 20 giugno 2022.

Così approvato e deciso nella seduta assembleare straordinaria del 20 giugno 2022.

ART. 3

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Chella Attorno

Stefano Dececcol

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, i gruppi, le comunità. Le cooperative, gli enti che cooperino allo sviluppo dell'Associazione e alla realizzazione delle sue finalità.

I soci si suddividono in:

- soci firmatari o fondatori;
- soci ordinari,
- soci sostenitori.

Sono soci fondatori o firmatari coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

La quota di iscrizione dei soci firmatari o fondatori per il primo anno di esercizio sociale non è dovuta all'Associazione. Dal secondo anno, e così per ogni successivo anno di esercizio sociale, è dovuta una quota sociale annuale pari ad € 100,00 (cento).

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione una volta che questa sia stata costituita e registrata mediante il versamento di una quota sociale pari ad € 50,00 (cinquanta) oltre alla quota associativa annuale di € 100,00 (cento).

Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione versando una quota associativa pari ad € 50,00 (cinquanta) pur restando ferma la possibilità di un versamento di un importo di € 10,00 (dieci) in caso di comprovate difficoltà economiche e qualora facessero parte di categorie rientranti nella fattispecie di persone fragili quali disabili, vittime di violenza domestica, vittime di bullismo così come previsto dall'art. 2 dell'atto costitutivo.

Il diritto di voto spetta ai soci fondatori ed ai soci ordinari.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, indirizzata al Consiglio Direttivo che ne delibera l'ammissione a suo insindacabile giudizio.

Le persone giuridiche, i gruppi, le associazioni, le cooperative esprimono la loro partecipazione all'Associazione attraverso una persona fisica, da ciascuno di essi delegata per iscritto, secondo le modalità dei propri statuti o regolamenti.

Con l' ammissione all'Associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie ed instaura con l'Associazione un rapporto senza limiti temporali.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve dare comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza del bilancio sociale. In caso diverso l'adesione all'Associazione si intende rinnovata per l'esercizio successivo. Unica deroga al capoverso di cui sopra riguarda i soci sostenitori con comprovate difficoltà economiche nonché coloro che rientrano nelle categorie "soggetti fragili", i quali possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del bilancio sociale.

Giulia Attorno
Maurizio Dececcati

L'esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, avviene a seguito del compimento di atti lesivi del prestigio dell'Associazione o per inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti annualmente dal Presidente, sentito il Tesoriere.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il consiglio direttivo;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ove nominato;
- Il Collegio dei Probiviri ove nominato.

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea Generale – ordinaria e straordinaria – è costituita dai soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), avviene da parte del Presidente o di un suo delegato o in caso di loro impossibilità, da un membro del consiglio direttivo e, a sua volta, in caso di impedimento da uno degli organi dell'associazione. E' facoltà del presidente sottoscrivere delega ad uno dei soci per convocare l'assemblea a nome e per conto dello stesso presidente. La convocazione è effettuata tramite avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso con ogni forma scritta idonea a raggiungere il socio destinatario (a mano, raccomandata a/r, pec, email con avviso di lettura ecc.). Esso sarà trasmesso almeno otto giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea ed una sua copia rimarrà affissa presso l'albo dell'associazione per lo stesso periodo di tempo. Con il medesimo avviso sarà indetta la seconda convocazione ordinaria o straordinaria dell'assemblea. Tra la prima e la seconda convocazione dovranno intercorrere non meno di 24 ore. Per la validità dell'assemblea ordinaria costituita in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun socio con diritto di voto (promotore e socio ordinario),

Anna Attorre

Francesca Baccari

anche delegando un altro socio, fra quelli aventi diritto di voto, ha diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, per l'approvazione dei bilanci, la modificazione dello statuto, dei regolamenti ed il rinnovo degli Organi Direttivi dell'Associazione, purché sia in regola col pagamento delle quote sociali. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. I soci hanno tutti parità di diritti e doveri. L'Assemblea ordinaria delibererà (sia in prima che in seconda convocazione) a maggioranza assoluta dei soci intervenuti. L'assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, tutte le volte in cui il presidente dell'associazione lo ritiene opportuno o un membro del consiglio direttivo oppure un organo dell'associazione. Come per quella ordinaria la convocazione avviene da parte del presidente o di un suo delegato e in caso di loro impossibilità, da un membro del consiglio direttivo e, a sua volta, in caso di impedimento da uno degli organi dell'associazione. L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di non meno dei due terzi dei soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Sono considerati soci aventi diritto di voto tutti i soci che al momento della convocazione siano in regola col pagamento delle quote associative per l'esercizio sociale in corso. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti. In caso di parità di voti, in sede di deliberazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, il voto del Presidente varrà doppio così come il voto di colui che ne fa le veci in caso di assoluta assenza come previsto dall'art. 9. In caso di impedimento temporaneo ed in assenza di nomina da parte del Presidente prevarrà il voto del vicepresidente più anziano.

In via ordinaria il l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti. In via ordinaria il presidente dell'assemblea è il presidente dell'associazione, ma questi può nominare un suo delegato tra i soci aventi diritto di voto. Al momento dell'apertura dei lavori di ogni assemblea è nominato un segretario.

Sia per le delibere dell'assemblea ordinaria sia per quelle dell'assemblea straordinaria, è stabilito che ogni socio ha un diritto di voto che può esprimere personalmente o anche delegando formalmente un altro socio, fra quelli aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria può modificare lo statuto dell'associazione. Qualsiasi votazione dell'associazione riunita in assemblea avviene con voto palese.

Ogni deliberazione dell'assemblea verrà riportate nei verbali sottoscritti dal segretario. I verbali delle assemblee sono nulli se non debitamente sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal promotore e dal segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea, su designazione dei soci. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Giulio Ottavio

Dececeed

Luana

regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi;

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo;

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati;

Non possono essere eletti alla carica dei revisori i componenti del Consiglio direttivo;

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano mediante mezzi di telecomunicazioni a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

Verificandosi questi requisiti, il Collegio dei Revisori si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della riunione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea su designazione dei soci. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia per il rispetto dello Statuto sociale ponendo un ulteriore controllo e limite all'azione del Consiglio Direttivo.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci, le decisioni saranno inappellabili.

ART. 5

FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione dell'associazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio direttivo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti all'associazione dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forme concessi, dai Promotori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette o indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'associazione.

Della Atton

Stuova Dececel

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente;

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 7

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione ovvero la sua estinzione per qualsiasi motivo, comporta la devoluzione del suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 8

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 9

NORMA TRANSITORIA

Gli Organi dell'associazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata dai promotori in sede di atto costitutivo e dovranno essere integrati entro l'esercizio successivo.

Delle Attorno

Seccard.
Seccard